




CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

Via Chiesa 84034 Padula (SA) Tel. 097577359 P.I. 00532480884
www.comune.padula.sa.it E-mail: comadm@viper.it

AREA VIGILANZA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



Ord. n. 35

IL SINDACO

VISTA le note del Servizio Veterinario della ASL di Salerno, ambito territoriale Salerno 3, in cui si denuncia l'incorrenza di alcuni focolai di CARBONCHIO EMATICO in diversi allevamenti bovini siti al pascolo nelle località Mandrano, Campitelli, Monte Romito e San Michele alle Grotte di questo Comune;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08/02/54 n° 320;

VISTA la legge n. 142/90;

Al fine della tutela del patrimonio zootecnico esistente e della salute pubblica;

DICHIARA

ZONA INFETTA DA CARBONCHIO EMATICO, il territorio di questo Comune comprendente le contrade Mandrano, Campitelli, Monte Romito e San Michele alle Grotte.

Ai limiti della zona infetta debbono essere apposte tabelle ben visibili con la scritta "ZONA INFETTA DA CARBONCHIO EMATICO".

ORDINA

Nella zona infetta sono adottate le seguenti misure sanitarie:

1. sequestro degli animali recettivi alla malattia in casa presenti;
2. divieto di spostamento degli animali recettivi alla malattia verso o dalla zona infetta;
3. divieto di utilizzo del latte degli animali ammalati o sospetti d'infezione;
4. divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con esse comunicanti;
5. divieto di trasportare fuori dal luogo infetto animali, da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
6. divieto di scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e) del Regolamento di Polizia Veterinaria;
7. divieto di macellazione degli animali ammalati o sospetti; può essere consentita la macellazione degli animali sani appartenenti alla stalla o pascolo infetto quando sono trascorsi almeno 10 giorni dall'ultimo caso di malattia o siano state eseguite le prescritte disinfezioni;
8. distruzione, mediante combustione, della paglia, dei foraggi ed ogni altro materiale inquinato;
9. obbligo di sottoporre tutti gli animali recettivi ivi presenti ai trattamenti immunizzanti disposti dal Servizio Veterinario Ufficiale, nonché consentire le previste operazioni di disinfezione o disinfezione;
10. divieto assoluto di caccia agli animali selvatici;
11. divieto assoluto di raccolta di tutti i prodotti del sottobosco (funghi, tartufi, ecc.).

Tali provvedimenti sanitari saranno revocati, con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria, quando sono trascorsi 15 giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.

Copia della presente dovrà essere notificata a tutti i detentori di animali recettivi alla malattia presenti nelle suddette zone infette.

Gli Agenti della Forza pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL Salerno sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Dalla residenza municipale, il 12 settembre 2011



IL SINDACO
PAOLO IMPARATO